



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

Via Genova, 11 - 86100 Campobasso

Tel. 0874.437351 - 335285865

PEC : regionemolise@cert.regione.molise.it

Direttore Generale della ASREM

**Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ASREM**

**Direttore Servizio Veterinario
ASReM – S.C di Sanità Animale**

**Direttore Servizio Veterinario
ASReM – S.C. Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche**

**Direttore Servizio Veterinario
ASReM – S.C. Igiene degli Alimenti di OA**

IZSAM di Teramo

Comando Carabinieri Forestali

Comando Nas di Campobasso

Associazioni di categoria

**E,p.c. Ministero della Salute - DGSAF
- Ufficio III**

Prefettura di Campobasso e Isernia

**Direttore generale alla Salute
Commissario ad Acta
Sub commissario ad acta**

LORO SEDI

Circolare n. 1/2025

OGGETTO: TSE – Applicazione D.L.vo 136/2022 - Inadempienze degli operatori/detentori riguardo la comunicazione di morte degli animali all’Autorità competente.

Con la presente Circolare si rinnovano le disposizioni relative al rispetto delle norme sanitarie applicabili all'obbligo da parte dei detentori di ovicaprini di segnalare tempestivamente la morte degli animali ai Servizi Veterinari della ASREM nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti.

Normativa di riferimento:

Le disposizioni normative di riferimento che regolamentano la segnalazione e le inadempienze degli operatori/detentori di animali riguardo la comunicazione di morte all'Autorità competente, anche per quanto riguarda il corretto smaltimento delle carcasse, sono:

- **Decreto legislativo 136 del 05 agosto 2022** "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";
- **Regolamento (CE) n. 999/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- **Regolamento UE 2017/625** relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Decreto legislativo 134 del 05 agosto 2022** "Disposizioni in materia di identificazione e legislazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429";
- **Regolamento CE n 1069/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- **Decreto Ministeriale del 7/3/2023** (G.U. n. 113 del 16/05/23) - Manuale operativo per la gestione del sistema I&R.

Riferimenti Ministero della Salute:

- Nota Ministero della Salute n. 5173-23/02/2023-DGSAF-MDS-P avente per oggetto: **TSE** – Applicazione D.l.vo136 per le inadempienze degli operatori riguardo la comunicazione di morte all'autorità competente.

Premesso che nella provincia di Isernia viene annualmente registrato in BDN un elevato numero di ovicaprini morti per i quali non viene fatta alcuna segnalazione ai Servizi Veterinari, così come segnalato dal Servizio veterinario ASREM, e che secondo l'art.11 del Regolamento (CE) n. 999/2001, concernente le TSE *"ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale deve essere **immediatamente denunciato alle autorità competenti in quanto potrebbe essere **potenzialmente infetto da TSE*****".

Che, pertanto, è fatto obbligo ai detentori/operatori degli animali ovicaprini di comunicare immediatamente la morte di un ovicaprino per consentire ai Servizi veterinari di svolgere la propria attività di controllo e **venire a conoscenza della morte degli animali per acquisire tutte le informazioni e dati** per esercitare la propria attività, *al fine della esclusione di un animale potenzialmente infetto da TSE.*

Che la tempistica di notifica, deve avvenire **immediatamente** ai sensi dell'articolo 11 dello stesso Regolamento n. 999/2001. Infatti l'art 11 del Regolamento (CE) n. 999/2001, concernente le TSE, riporta testualmente *"...gli Stati membri si adoperano affinché ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale sia **immediatamente denunciato alle autorità competenti**"*, in quanto qualsiasi ruminante ovino, caprino, bovino e bufalino della categoria ed età prevista (18 mesi per i piccoli ruminanti 48 mesi per i bovini

e bufalini morti e 24 e 30 mesi per quelli provenienti da Paesi terzi o da Stati membri UE non autorizzati alla nuova sorveglianza), fino all'esclusione, è potenzialmente infetto da BSE.

In particolare si sottolinea che *la data...in cui è avvenuta la morte* è una delle informazioni da notificare ai sensi dell'art. 6 del D. L.vo n. 136/2022 ai fini della esclusione della presenza di malattia.

Ciò posto si invitano le Associazioni di categoria a sensibilizzare gli allevatori al rispetto della normativa, segnalando tempestivamente la morte degli animali al Servizio Veterinario del Distretto di appartenenza e successivamente al corretto smaltimento delle carcasse degli animali morti nel rispetto del Regolamento CE n 1069/2009, rendendo disponibile per qualsiasi controllo la documentazione attestante lo smaltimento stesso.

I Servizi Veterinari della ASREM sono incaricati di vigilare, anche attraverso la verifica delle registrazioni in BDN, sul rispetto delle norme di legge per quanto riguarda la denuncia di morte degli animali della specie ovina ed ovicaprina e lo smaltimento delle relative carcasse, anche tramite la collaborazione delle forze dell'Ordine, alle quali si chiede una fattiva collaborazione nel controllo del territorio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Michele COLITTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n.82